



## *Il Presidente della Regione*

### **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**n. 42 del 20 aprile 2020**

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTI:

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020 e che in particolare, all'articolo 8, commi 2 e 3 testualmente si dispone “2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- n. 3 del 9 marzo 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

- n. 23 del 3 aprile 2020 “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020”;
- n. 26 del 07.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
- n. 27 del 07.04.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;
- n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”;
- n. 37 del 15 aprile 2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

EVIDENZIATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità:

- in data 11 Marzo 2020, ha ritenuto necessario dichiarare lo stato di PANDEMIA a causa dell’emergenza Coronavirus;
- in particolare in data 27 febbraio 2020 l’OMS ha pubblicato il documento di orientamento “Getting your workplace ready for COVID-19” fornendo consigli per prevenire la diffusione di COVID-19 sul posto di lavoro, evidenziando, in particolare, la raccomandazione che una buona igiene respiratoria impedisce la diffusione di COVID-19;

EVIDENZIATO, altresì, che l’Istituto Superiore di Sanità – ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 – 23 marzo 2020 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, ha fornito una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19: in particolare, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, vengono indicate anche le azioni e raccomandazioni generali per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, ecc.) da mettere in atto nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro;

RILEVATO che.

1. il richiamato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), ha destinato fondi specificamente per quanto riguarda la sanificazione di aziende e ambienti di lavoro e, in particolare, l’art. 64 stabilisce il Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro:

“1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.”;

2. l'art. 114 prevede un Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni: “1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle Province e Città metropolitane.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato -città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.”;
4. il richiamato D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) che stabilisce, tra l'altro, il Credito d'imposta anche per l'acquisto di “dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, vale a dire mascherine, guanti, visiere, ma anche barriere e pannelli protettivi.

RILEVATO, altresì:

- che nel frattempo in data 14 marzo 2020 il Governo, i sindacati e le parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed, in particolare, all'art 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” hanno stabilito l'obbligo per le aziende di assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”;
- che il richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020; in particolare:
  - all'art. 2, comma 10, impone l'obbligo per le imprese le cui attività non sono sospese di rispettare i contenuti del sovra illustrato Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;
  - all'art. 1, comma 1, lettera ii, in ordine alle attività professionali si raccomanda che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

RITENUTO NECESSARIO disporre ulteriormente le misure atte a contenere e contrastare la diffusione di COVID - 19 in linea con le restrizioni già disposte e prorogate a livello nazionale in ragione delle disposizioni di proroga contenute nel DPCM 10 aprile 2020 nonché del permanere della situazione epidemiologica ancora preoccupante;

RICHIAMATE le leggi regionali:

- L.R. n. 25/06/2007, n. 17 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”
- L.R. 04/07/2015, n. 18 “Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;

- L.R. 4 luglio 2015, n. 18 “Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;

CONSIDERATO l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

TENUTO CONTO che al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19, con riferimento agli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, si rende necessario adottare tutti i provvedimenti e le cautele che possano scongiurare la trasmissione del contagio per mezzo dell’aria circolante, trattata dagli impianti di climatizzazione ad aria (impianti aeraulici).

CONSIDERATO CHE ogni costruttore e impresa di installazione di impianti per la climatizzazione, fornisce le proprie istruzioni che recano la periodicità e le modalità per la sanificazione degli impianti aeraulici, consistente nel lavaggio, disinfezione/sterilizzazione dei canali di adduzione, delle unità di trattamento, dei filtri dell’aria, delle griglie e bocchette;

CONSIDERATO che qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi di contagio;

Dato atto che l’emergenza sanitaria tuttavia suggerisce che tale periodicità debba essere adeguata alla situazione e le operazioni di sanificazione debbano essere garantite,

#### ORDINA

1. le motivazioni e considerazioni espresse in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. con le modalità previste per ciascuna tipologia di impianto, per gli impianti aeraulici al servizio di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno, che il responsabile dell’impianto, anche per mezzo di professionisti e imprese, provveda:
  - alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
  - all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
  - alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;
  - a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione.
3. Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono:
  - essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette;
  - rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate;

4. che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione indicati nella presente ordinanza vanno effettuati nel rispetto delle procedure codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
5. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure di cui al precedente punto 2) sono attuate entro 15 giorni dall'adozione della presente ordinanza;
6. che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure di cui al precedente punto 2) dovranno essere adottate prima della loro riapertura;
7. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento Sanità  
*Dott. Giuseppe Bucciarelli*  
*firmato digitalmente*

Il Direttore del Dipartimento Territorio- Ambiente  
*Arch. Pierpaolo Pescara*  
*firmato digitalmente*

Il Direttore dello Sviluppo Economico – Turismo  
*Dott. Germano De Sanctis*  
*firmato digitalmente*

Assessore all'Energia  
*Dott. Nicola Campitelli*  
*firmato digitalmente*

Assessore alla Sanità  
*Dott.ssa Nicoletta Veri*  
*firmato digitalmente*

Assessore alle Attività Produttive e Turismo  
*Dott. Mauro Febbo*  
*firmato digitalmente*

Il Presidente della Giunta Regionale  
*Dott. Marco Marsilio*  
*firmato digitalmente*